



## IL RETTORE

**VISTA** la legge 9 maggio 1989, nr. 168;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale *accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*);

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, da ultimo modificato con Decreto del Rettore n. 191 del 12.03.2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 (Serie generale) del 20 marzo 2025, in particolare l'art. 19 ("Comitato Unico di Garanzia");

**VISTO** il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con Decreto del Rettore n. 33, prot. n. 9621 del 7.6.2012, e s.m.i., da ultimo modificato con Decreto n. 275 del 08.04.2025;

**VISTO** il "Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", da ultimo modificato con Decreto n. 271 del 30.05.2018;

**VISTO** il Decreto del Rettore n. 1195 del 25.10.2021, con il quale sono stati proclamati gli eletti nel Comitato Unico di garanzia (C.U.G.) per il quadriennio 2021/2025;

**CONSTATATA** la necessità di procedere all'emanazione di apposito bando di indizione delle elezioni a valere per il quadriennio 2025/2029;

## DECRETA

### Articolo 1 (Indizione elezioni)

1. Sono indette per il giorno

**22 ottobre 2025 (mercoledì – ore 9,00/17,00)**

le elezioni **con voto elettronico, attraverso procedure di "Voto Remoto" tramite dispositivi personali abilitati alla navigazione Internet**, le elezioni di componenti il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per il quadriennio 2025/2029. **Il mandato degli eletti scadrà il 31 ottobre 2029.**

### Articolo 2 (Rappresentanze da eleggere e durata del mandato)

1. Sono da eleggersi n. 4 rappresentanti effettivi (pari al numero delle organizzazioni sindacali rappresentative al momento della pubblicazione del bando elettorale, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. n. 165/2001) eletti a suffragio universale, tra il personale tecnico-amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici, e il personale docente e ricercatore e precisamente:

- **due rappresentanti** dei Docenti e Ricercatori (Professori di I fascia, Professori di II fascia, Ricercatori, che costituiscono un unico Corpo elettorale), di cui almeno uno per Sede ove possibile;

- **due rappresentanti** del Personale Tecnico-Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, che costituiscono un unico Corpo elettorale, di cui almeno uno per Sede ove possibile.

2. Ove tra i rappresentanti sopraindicati non vi sia un componente appartenente alla sede di Reggio Emilia sarà eletto il candidato, appartenente a tale sede, che ha ottenuto più voti, facendo decadere il componente dell'altra sede che ha ottenuto meno voti, fermo restando il rispetto del numero minimo dei rappresentanti di ciascuna categoria elettorale;

3. Saranno, altresì, nominati altrettanti componenti supplenti dei medesimi ruoli (nel numero di 4), da attingere dalla graduatoria dei non eletti in modo da consentire la presenza paritaria di entrambi i generi, ove possibile.

4. I/le componenti nominati durano in carica quattro anni. **Il mandato degli eletti scadrà il 31 ottobre 2029. I componenti eletti a suffragio universale non possono svolgere più di due mandati consecutivi.**

5. **La variazione del numero delle organizzazioni sindacali rappresentative successiva al momento della pubblicazione del bando elettorale non ha effetto sul bando elettorale e sulla composizione del Comitato Unico di Garanzia per l'intera durata del mandato in corso.**

### **Articolo 3 (Elettorato attivo e passivo)**

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale in servizio alla data delle elezioni, ad eccezione, per l'elettorato passivo, delle incompatibilità elencate di seguito: i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Senato Accademico, i Direttori di Dipartimento, i delegati del Rettore, i Dirigenti, i Presidenti delle Scuole di Ateneo, i Coordinatori o Presidenti dei Corsi di Studio, i Direttori dei Corsi e delle Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione, i Direttori dei Centri di Servizio e dei Centri Interdipartimentali di Ricerca.

2. I Dirigenti godono del solo elettorato attivo e potranno esprimere le loro preferenze a favore del personale tecnico – amministrativo e/o collaboratori ed esperti linguistici.

3. Valgono le limitazioni all'elettorato passivo previste dal Regolamento Elettorale di Ateneo, all'art. 3 (*“Fermo quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto, ha diritto al solo elettorato attivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.*

2. *È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale che sia stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 18 comma 9 dello Statuto.*

3. *L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato al personale che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o, nel caso di personale dipendente a tempo determinato, prima della data di termine del contratto. Il computo del termine decorre dalla data d'inizio del mandato.*

4. *Operano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente al momento della convocazione del corpo elettorale.*

[...]

7. *I requisiti di eleggibilità devono sussistere alla data di pubblicazione del bando.*

4. L'elettorato passivo verrà riconosciuto (salvo i casi di dimissioni volontarie) anche alle lavoratrici ed ai lavoratori del personale tecnico amministrativo che raggiungeranno, per il periodo di mandato, il limite di età ordinamentale in quanto allo stato attuale è necessario verificare con l'Istituto previdenziale il conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione.

### **Articolo 4 (Liste degli elettori)**

1. **Le liste dell'elettorato attivo e passivo sono compilate a cura degli Uffici dell'Amministrazione e pubblicate all'Albo on-line dell'Università e sul sito <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html> almeno venti giorni prima della data delle elezioni.**

2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni. Gli aventi diritto al voto possono, inoltre, segnalare ai competenti Uffici dell'Amministrazione eventuali errori materiali, nel medesimo termine di dieci giorni dalla pubblicazione delle liste.

### Articolo 5 (Candidature)

1. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali, **da formalizzarsi entro e non oltre giovedì 2 ottobre 2025 - ore 12,00**, presso la Direzione Affari Istituzionali, Contratti, Gare e Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, utilizzando il modulo apposito che sarà pubblicato alla pagina <http://www.affaristituzionalicontrattare.unimore.it/site/home/elezioni.html>, **da inviarsi in formato pdf, da una casella di posta istituzionale all'indirizzo: [affariistituzionali@pec.unimore.it](mailto:affariistituzionali@pec.unimore.it)**.
2. L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale.

### Articolo 6 – Preferenze esprimibili e validità delle elezioni

1. Ciascun elettore potrà indicare **due preferenze** nell'ambito del personale appartenente alla propria categoria elettorale (Professori di I e II fascia e ricercatori - personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici). **Per ciascuna categoria la lista dei candidati è unica; gli elettori in servizio presso una sede possono votare per candidati/e in servizio presso l'una o l'altra sede.**
2. Il personale dirigente potrà esprimere le proprie preferenze a favore del personale tecnico-amministrativo e/o collaboratori ed esperti linguistici.
3. **Non è previsto alcun numero minimo di votanti per la validità delle consultazioni elettorali nel Comitato Unico di Garanzia.**

### Articolo 7 (Operazioni di voto)

1. Le votazioni si svolgeranno con voto telematico da remoto (online) utilizzando dispositivi personali (smartphone, tablet, PC) dotati di browser web, secondo le indicazioni che saranno pubblicate alla pagina <http://www.affaristituzionalicontrattare.unimore.it/site/home/elezioni.html>.
2. L'elettore è direttamente responsabile della personale osservanza dei principi di personalità, libertà e segretezza del voto. Il singolo elettore ha il dovere di curare l'assoluta riservatezza e segretezza nell'esercizio del voto, che deve avvenire in assenza di terze persone, rilevando peraltro le relative responsabilità civili e penali accertate dalle autorità competenti. Si avverte che comportamenti quali la cessione delle proprie credenziali, l'utilizzo di credenziali di voto altrui, la coercizione dell'esercizio di voto o in generale le violazioni della segretezza e libertà nell'esercizio del voto, nonché la manomissione dei sistemi informatici deputati al voto costituiscono gravi condotte sanzionabili anche penalmente.

### Articolo 8 – (Propaganda elettorale)

1. Nel giorno precedente a quello di inizio delle votazioni e nel giorno in cui quest'ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale: al fine di dare concreta attuazione al divieto, l'Ateneo inibirà lo svolgimento di propaganda all'interno dei locali universitari e tramite l'utilizzo delle liste di distribuzione di posta elettronica di Ateneo.
2. La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti dalla Costituzione e dalla legge.
3. La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione sono di competenza della Commissione elettorale centrale.

### Articolo 9 – (Commissione Elettorale Centrale)

1. Alla Commissione Elettorale Centrale permanente, nominata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Elettorale di Ateneo, spettano la verifica preliminare dei requisiti di eleggibilità dei candidati, la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, l'approvazione delle operazioni di scrutinio, la decisione in prima

istanza dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal Regolamento Elettorale di Ateneo.

#### **Articolo 10 – (Approvazione delle operazioni di scrutinio)**

1. La Commissione, ove non sia diversamente disposto, si riunisce **entro tre giorni, naturali e consecutivi**, dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. La Commissione Elettorale Centrale permanente provvede **entro tre giorni, naturali e consecutivi**, all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante pubblicazione all'Albo on-line dell'Università, nonché sul sito *web* di Ateneo (alla pagina: <http://www.affaristituzionalicontrattare.unimore.it/site/home/elezioni.html>).
3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, può proporre ricorso al Senato Accademico **entro quattro giorni, naturali e consecutivi**, dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva nella prima seduta utile.

#### **Articolo 11 – (Proclamazione degli eletti)**

1. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente o, nel caso siano stati proposti ricorsi, dopo la pubblicazione della decisione di quest'ultimi, il Rettore procede alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispone la immediata pubblicazione all'Albo on-line e mediante pubblicazione sul sito *web* di Ateneo (alla pagina: <http://www.affaristituzionalicontrattare.unimore.it/site/home/elezioni.html>).
2. Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti fatta salva la necessità di garantire la presenza dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. A parità di voti risulterà eletto il candidato con **maggiore** anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con **minore** anzianità anagrafica.

#### **Articolo 12 – (Rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando trovano applicazione le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo, nel Regolamento Elettorale di Ateneo e nel "Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".

#### **Articolo 13 – (Responsabile di procedimento – Informazioni)**

1. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Brancolini, Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare dell'Ateneo. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: tel. 059 2058355 (Francesca Simionato) - tel 059/2058338 (Gabriella Brancolini); e-mail: [affariistituzionali@unimore.it](mailto:affariistituzionali@unimore.it).

#### **Articolo 14 - Foro competente**

Per l'eventuale contenzioso giurisdizionale amministrativo è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna.

IL RETTORE  
(Prof. Carlo Adolfo PORRO)